

0457135900

TRIBUNALE DI VENEZIA
N. 316/04 UJRO
R.G. n. 1972/03
Rap
09/02 3196



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO
DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dr.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 1972/2003 R.G. promossa con ricorso

da

BELLEMO GIAMPIETRO

con il proc. avv. Maurizio Sartori e avv. Dino Bravin, dom. in Venezia presso il secondo,
come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CHIOGGIA

con Avvocatura Civica

- resistente -

in punto: inquadramento in categoria superiore + differenze retributive
discussa e decisa all'udienza del 4/11/2004.

CONCLUSIONI

per il ricorrente:

- nel merito: si chiede che il Giudice adito voglia, previa, se del caso, disapplicazione degli atti amministrativi presupposti;
- accertare o dichiarare il diritto del sig. Bellemo Giampietro all'inquadramento, ad ogni effetto giuridico ed economico, nella Categoria "D", posizione economica

0457135900

"D1", secondo il vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali, con decorrenza dal 14.11.2000 o della diversa data ritenuta di giustizia;

- condannare il Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive spettanti tra quanto percepito e quanto dovuto in corrispondenza del rivendicato inquadramento oltre ad interessi dal maturare delle singole partite di credito sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- con vittoria di spese, diritti, onorari di causa comprensivi di IVA e CPA come per legge, oltre al 10% per spese generali;
- in via istruttoria: come da ricorso
 - per la resistente :
 - nel merito: in via principale: rigettarsi le richieste il ricorso con vittoria di spese; in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, far decorrere l'inquadramento e le relative retribuzioni dalla data di efficacia della deliberazione di giunta n. 557/2000;
 - in via istruttoria: come da memoria difensiva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 25.11.2003 BELLEMO GIAMPIETRO, promesso di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Chioggia presso il Corpo di Polizia Municipale e di essere inquadrato nella categoria professionale C livello 3 del CCNL Comparto regioni e Autonomie Locali con la qualifica di "Istruttore di Vigilanza", invocava l'inquadramento nella categoria D1 del medesimo contratto con decorrenza dal 14.11.2000 esponendo che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1149 del 31.12.1993 egli era stato inquadrato, a seguito di procedura concorsuale, nella ex VI^a qualifica funzionale (Istruttore);
- con la stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali (recante Ordinamento professionale), avvenuta in data 31.03.1999, le parti sociali avevano stabilito l'eliminazione delle c.d. qualifiche funzionali, sostituendole con le c.d. categorie A, B, C e D;
- sulla base del nuovo sistema di classificazione, il personale dell'Arca di Vigilanza alla quale egli apparteneva, inquadrato nelle ex V^a e VI^a q.f., era stato collocato nella

0457135900

categoria C: in tale categoria erano stati quindi inquadrati i lavoratori dell'Arca suddetta appartenenti alla ex V^a qf. funzionale, equiparati, conseguentemente, agli appartenenti alla ex VI^a qf. funzionale;

- a partire da tale contratto le parti sociali si erano attivate per una migliore e più consona ricollocazione dei lavoratori che nell'ambito dell'Arca della Vigilanza ex VI^a qf. funzionale svolgevano funzioni di coordinamento e controllo; il processo aveva visto il suo epilogo con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14/09/2000 (c.d. code contrattuali); a norma dell'art. 29 co. 1 di tale CCNL, sub "Disposizioni speciali per il personale dell'area di vigilanza con particolari responsabilità" il personale dell'area di vigilanza ricentrato nella ex 6^a qualifica e svolgente funzioni di coordinamento e controllo doveva essere fatto transitare, entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione del CCNL stesso, nella categoria D - posizione economica DI.

Tanto esposto sotto il profilo dell'iter contrattuale, il Bellomo invocava il diritto all'inquadramento in categoria DI sostenendo, in fatto, di avere svolto e di svolgere mansioni di coordinamento e controllo di operatori di pari o inferiore qualifica, come dimostrato sia dai turni di reperibilità del personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Chioggia, dai quali risultava il suo ruolo di capo-squadra di un istruttore più vari agenti, che dagli ordini di servizio giornalieri, dai quali emergeva che le pattuglie esterne erano sempre formate da un istruttore + un agente.

Si costituiva il Comune di Chioggia dando atto dell'iter normativo riferito da controparte, ma osservando in fatto che il Bellomo in realtà non svolgeva, né aveva mai svolto, funzioni di coordinamento e di controllo nel senso previsto dall'invocato art. 29; rileva infatti che le condizioni richieste dalla norma potevano ritenersi soddisfatte soltanto in relazione ad un lavoratore responsabile, con ampia autonomia organizzativa e lavorativa, di una struttura operativa preesistente con una sua organizzazione ed uno specifico personale assegnato; precisava che all'entrata in vigore di tale nuova previsione contrattuale, il Comune di Chioggia aveva una dotazione organica della Polizia Municipale di 66 persone oltre al dirigente: un comandante, di categoria D (ex ottavo livello), due istruttori direttivi di vigilanza (ex settimo livello), 28 istruttori di vigilanza (ex sesto livello) e 35 agenti di vigilanza (ex quinto livello); dei 28 istruttori di vigilanza ex VI livello soltanto uno era stato ritenuto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 29; osservava che seguendo invece

N/P

0457135900

l'impostazione atorea il Comune avrebbe dovuto inquadrare in DI tutti i 28 istruttori; invocata, da un lato la correttezza dell'inquadramento del ricorrente in categoria C3, dall'altro l'inammissibilità del superiore inquadramento ex artt. 56 D. Lgs 29/1993- 25 D. Lgs 80/1998 - 52 D. Lgs 165/2001, concludeva per il rigetto del ricorso

La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione offerta, mentre le prove orali formulate dalle parti venivano ritenute superflue: indi veniva discussa e decisa con sentenza definitiva all'udienza del 4.11.2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione controversa in causa, su cui verte, esaurendosi, la materia del contendere è costituita dal problema se Bellemo Gianpietro, istruttore di vigilanza presso il Comune di Chioggia appartenente alla ex VI q.f. rientri nell'ambito del personale appartenente a tale area con funzioni di coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 29 primo comma lett. b) e c) del CCNL 14/9/2000 per i dipendenti degli enti locali.

La domanda di inquadramento da cat. C in cat. DI fa infatti riferimento al processo che parte dal CCNL del 31/03/1999 - che ha eliminato le c.d. qualifiche funzionali, sostituendole con le c.d. Categorie (A, B, C e D - cfr art. 3 co. 1° CCNL cit.) ed ha accorpato in cat. C il personale delle ex V^a e VI^a q.f. - ha avuto riguardo ad una migliore e più consona ricollocazione dei lavoratori ex VI^a q.f.

Tale processo ha visto il suo epilogo con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14/09/2000 (c.d. c.c.c.l. contrattuali), che all'art. 29 dispone che il personale dell'area di vigilanza rientrante nella ex 6^a qualifica e svolgente mansioni di responsabilità deve transitare, entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione del CCNL, nella categoria D. Posizione economica DI.

In particolare al primo comma, lettere b) e c) di tale norma è previsto che " *in attuazione dell'art. 24, comma 2 lett. c) del CCNL dell'1/4/1999, e in sede di prima applicazione dell'art. 4 del CCNL del 31/3/1999, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica DI, del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^a q.f. nelle seguenti ipotesi:*

a) ... omissis ...

b) *personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure*

0457135900

concorsuali, nella ex sesta qualifica sui posti istituiti che prevedessero l'esercizio di tali funzioni anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 268/1987:

e) personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali sui posti istituiti successivamente al D.P.R. 268/8 che prevedessero formalmente l'esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell'art. 21 comma 6, D.P.R. n. 268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo"

Ciò posto sotto il profilo delle norme contrattuali di riferimento, va innanzitutto rilevata l'infondatezza della difesa del Comune resistente laddove viene richiamato l'art. 52 D. Lgs n. 165/2001.

Il richiamo non è pertinente in quanto tale disposizione riguarda in realtà (non consentendolo e limitando il diritto del pubblico dipendente alle sole differenze retributive) il riconoscimento di categoria superiore per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al profilo professionale di appartenenza, mentre nel caso di specie si verte nella diversa ipotesi di correttezza dell'inquadramento a seguito di riclassificazione.

Nel merito la pretesa del Bellomo, che chiede l'inquadramento in DI ai sensi della disposizione sub lett b) del citato art. 29, risulta fondata essendo comprovato che lo stesso svolgeva e svolge funzioni di coordinamento e controllo di colleghi di pari o inferiore grado.

L'adibizione del Bellomo all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di qualifica inferiore, si ricava infatti direttamente dagli atti emanati dalla stessa Amministrazione convenuta.

In particolare dai prospetti emanati con cadenza mensile relativi ai Turni di reperibilità del personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Chioggia (docc da 4 a 30 del ricorso) emerge che il ricorrente all'epoca della riclassificazione oggetto di causa rivestiva abitualmente il ruolo di capo-squadra di un agente, ovvero di un altro istruttore + un agente, ovvero di più (solitamente due, talvolta anche tre) agenti.

Secondo quanto precisato dallo stesso ricorrente e non smentito da controparte, quando il personale è reperibile, uno tra i lavoratori reperibili ha il proprio telefono collegato, tramite trasferimento di chiamata, all'utenza telefonica del Comando di Polizia Municipale e, nei casi di necessità tali da richiedere l'intervento del personale reperibile, costui deve avvisare

0457135900

immediatamente il Caposquadra sul quale, per definizione, grava l'onere di decidere modalità e tempi di azione e, più in generale, su questi grava la responsabilità del servizio e del buon esito dell'intervento posto in essere dal personale reperibile, nonché il concreto svolgimento delle funzioni di coordinamento e controllo del personale reperibile in quel determinato momento; gli interventi del personale reperibile sono frequenti e riguardano soprattutto sinistri stradali con morti e/o feriti, ricovero alienati mentali ed altre tipologie di interventi, anche d'urgenza

Oltre che dai turni di reperibilità la diretta attribuzione al Bellemo delle funzioni di coordinamento e controllo si riscontra anche analizzando gli Ordini di Servizio (doc. da 31 a 85 del ricorso) attraverso i quali, quotidianamente, il personale è comandato di servizio; dagli stessi si nota che nella composizione delle pattuglie esterne - ma in generale per tutti i servizi - è sempre presente almeno un Istruttore oltre agli Agenti: per quanto concerne il ricorrente, quando comandato di servizio assieme ad altri colleghi, è sempre indicato per primo rispetto ai componenti della pattuglia

Secondo quanto allegato dal ricorrente (ed anche in questo caso non contestato dal Comune resistente), durante i servizi di pattugliamento esterno, automontati e/o appiedati, anche in abiti civili, il ricorrente ha svolto e continua a svolgere i seguenti compiti

- stabilisce l'itinerario da percorrere;
- decide luoghi e modalità di svolgimento delle soste e dei posti di controllo, anche con utilizzo di telelaser e/o chilometro;
- decide se e come procedere alla contestazione di infrazioni al C d S;
- decide le modalità di controllo dei pubblici esercizi, quando richiesto;
- decide in quale modo controllare gli obiettivi sensibili (ad es. Istituti scolastici e scuole materne nei momenti di entrata/uscita degli scolari) e coordina le attività dei colleghi durante questi servizi;
- acquisisce direttamente informazioni utili presso la cittadinanza e riferisce, se del caso, ai diretti superiori;
- relativamente a tutti gli interventi che richiedono la compilazione di atti particolari, procede alla redazione di questi;
- procede direttamente all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali e/o utili nei casi di sinistri stradali con morti e/o feriti;

0457135900

- riferisce direttamente ai superiori gerarchici per tutti gli atti compiuti nel corso del servizio

Tali mansioni - sia quelle inerenti il pattugliamento esterno che, soprattutto, quelle riguardanti i turni di reperibilità - integrano la nozione di "effettive funzioni di coordinamento e controllo" in quanto stante il tipo di compiti demandati alla pattuglia il ruolo di capo squadra o capo pattuglia, svolto appunto dal Bellemeno (secondo quanto documentato dai già menzionati turni di reperibilità ed ordini di servizio prodotti in allegato al ricorso), certamente ricomprendeva l'organizzazione delle modalità di intervento anche sotto il profilo dell'assegnazione (distribuzione) delle specifiche incombenze ai colleghi della squadra e del raccordo del relativo operato.

Particolarmente significativi in tal senso risultano, quanto ai turni di reperibilità, sia il fatto che il Bellemeno abbia svolto funzioni di responsabile della squadra anche nei casi in cui della stessa faceva parte anche un altro istruttore sia il fatto che spesso la squadra fosse costituita anche da più agenti, risultando in tale ipotesi soddisfatta la condizione indicata nel parere Aran 4.12.2000 (dimesso dal ricorrente all'odierna udienza di discussione) della necessità di almeno due lavoratori da coordinare.

La diversa e restrittiva interpretazione del Comune secondo la quale le condizioni richieste dall'art. 29 sarebbero soddisfatte quando il lavoratore è responsabile, con ampia autonomia organizzativa e lavorativa, di una struttura operativa preesistente con una sua organizzazione ed uno specifico personale assegnato, non trova alcun aggancio normativo.

Al contrario la disposizione in questione richiede unicamente due concorrenti condizioni, entrambe necessarie e sufficienti, costituite dall'appartenenza alla ex VI qf e dall'esercizio effettivo di compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari o inferiore qualifica.

Riferendosi, appunto, ad "effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore" la disposizione lascia chiaramente intendere che l'ambito di applicazione riguarda non tanto i preposti dotati di responsabilità nell'ambito di una preesistente struttura operativa, quanto coloro che pur non rivestendo tale ruolo comunque svolgono mansioni di coordinamento e controllo - lo si desume in modo ad avviso di questo Giudice, inequivoco sia dal riferimento all'effettività delle funzioni che dalla ricomprensione, tra i soggetti destinatari dell'attività di controllo e coordinamento, anche di operatori di pari qualifica.

0457135900

Per le ragioni esposte il ricorso va integralmente accolto, con compensazione - attesa la particolarità della questione, risolta sul piano interpretativo - delle spese di lite

P.Q.M.

contrariis relictis, definitivamente decidendo, così provvede:

1. accerta il diritto del ricorrente all' inquadramento nella categoria D posizione economica DI del CCNL Comparto regioni e Autonomie Locali con decorrenza dal 14.11.2000;
2. condanna il Comune resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti tra quanto dovuto in base all' inquadramento di cui al punto 1) e quanto percepito, oltre ad accessori (rivalutazione ed interessi) di legge dal maturato al saldo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Venezia il 4.11.2004

Il Giudice

Dott. Margherita Bortolaso

[Handwritten signature]
CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Depositata in data 15.11.04
Depositata in data sentenza in
cancelleria il 21.01.2004



CANCELLIERE
[Handwritten signature]